



COMUNE DI VARENNA

Provincia di Lecco

P.za Venini, 2 - 23829 VARENNA

Tel. 0341/830119 - Fax 0341/831210

C.F.: 83003560139 – P. IVA: 00664940137

Regolamento di Polizia Mortuaria

**Approvato con delibera dell'Amministrazione Comunale n. 06 del 19 febbraio 2008
Modificato con delibera di Consiglio comunale n. 42 del 27.12.2018**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

	Pag. n.
Art. 1 - Oggetto	8
Art. 2 - Competenze	8
Art. 3 - Responsabilità	8
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	8
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	9

TITOLO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

	Pag. n.
Art. 6 - Denuncia delle cause di morte	10
Art. 7 - Accertamento di morte	10
Art. 8 - Autorizzazione alla inumazione e tumulazione	10
Art. 9 - Nati morti e prodotti abortivi	11
Art. 10 - Riscontro diagnostico	11

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE

	Pag. n.
Art. 11 - Periodo di osservazione normale o ridotto	12
Art. 12 - Periodo di osservazione cautelativo	12
Art. 13 - Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	12
Art. 14 - Depositi di osservazione - Obitorio	12

TITOLO IV DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

	Pag. n.
Art. 15 - Deposizione della salma nel feretro	14
Art. 16 - Verifica e chiusura feretri	14
Art. 17 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti	14
Art. 18 - Targhetta di riconoscimento	14
Art. 19 - Fornitura gratuita di feretri	15

**TITOLO V
TRASPORTO DELLE SALME**

Art. 20 - Trasporto delle salme	16
Art. 21 - Caratteristiche dei carri per il trasporto	16
Art. 22 - Trasporti con termini ridotti	16
Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso	16
Art. 24 - Orario delle cerimonie funebri	17
Art. 25 - Trasferimento di salme senza funerale	17
Art. 26 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività	17
Art. 27 - Riti religiosi o civili	18
Art. 28 - Trasporto per e da comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione	18
Art. 29 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	18
Art. 30 - trasporti all'estero o dall'estero	19
Art. 31 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali	19
Art. 32 - Rimessa delle auto funebri	19

**TITOLO VI
CIMITERO COMUNALE**

	Pag. n.
Art. 33 - Ubicazione Cimitero	20
Art. 34 - Disposizioni generali – Vigilanza	20
Art. 35 - Autorizzazione per la sepoltura	20
Art. 36 - Ricevimento di salme e resti mortali	20
Art. 37 - Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	21
Art. 38 - Reparti speciali nel cimitero	21

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

	Pag. n.
Art. 39 - Disposizioni generali	22
Art. 40 - Piano Regolatore cimiteriale	22

**TITOLO VIII
INUMAZIONI**

	Pag. n.
Art. 41 - Sepulture	24
Art. 42 - Caratteristiche del terreno per le inumazioni	24
Art. 43 - Forma e classe dei campi	24
Art. 44 - Cippi indicativi	24

Art. 45 - Scavo della fossa	25
Art. 46 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	25
Art. 47 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a 10 anni	25
Art. 48 - Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili	26
Art. 49 - Revoca e decadenza della sepoltura	26
Art. 50 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione	26
Art. 51 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione	26
Art. 52 - Ornamento con fiori e piante	26
Art. 53 - Scadenza della concessione – recupero materiali	26

TITOLO IX TUMULAZIONI

	Pag. n.
Art. 54 - Sepolture	28
Art. 55 - Tipi e durata delle concessioni	28
Art. 56 - Assegnazione dei posti	28
Art. 57 - Atto di concessione	28
Art. 58 - Pagamento della concessione – Cauzione	29
Art. 59 - Doveri del concessionario	29
Art. 60 - Decorrenza della concessione	29
Art. 61 - Scadenza della concessione	29
Art. 62 - Modifiche alle concessioni	30

TITOLO X CAPPELLE DI FAMIGLIA

	Pag. n.
Art. 63 - Concessione dell'area	31
Art. 64 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	31
Art. 65 - Modalità per la presentazione dei progetti	31
Art. 66 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	31
Art. 67 - Diritti di sepolcro	32
Art. 68 - Tumulazione di estranei	32
Art. 69 - Trasferimento di proprietà delle parti murarie	32
Art. 70 - Concessione a più fratelli	33
Art. 71 - Elezione di domicilio	33
Art. 72 - Sistemazione resti	33
Art. 73 - Mancata utilizzazione dell'area	33
Art. 74 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	33
Art. 75 - Salme o resti provenienti da altri Comuni	33
Art. 76 - Manutenzione delle opere	33
Art. 77 - Revoca	34
Art. 78 - Decadenza	34

Art. 79 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	34
Art. 80 - Estinzione	35

**TITOLO XI
TOMBE INDIVIDUALI**

	Pag. n.
Art. 81 - Norme per la concessione	36
Art. 82 - Sovrapposizione di salme	36
Art. 83 - Monumenti	36
Art. 84 - Termini per la costruzione del monumento	36
Art. 85 - Norme per la posa di monumenti e la loro manutenzione	37
Art. 86 - Manutenzione – Revoca – Decadenza	38
Art. 87 - Segno provvisorio	38

**TITOLO XII
COLOMBARI**

	Pag. n.
Art. 88 - Norme per la concessione	39
Art. 89 - Norme per l'iscrizione su lastre di colombari	39
Art. 90 - Caratteristiche dei feretri	39

**TITOLO XIII
OSSARI E CINERARI**

	Pag. n.
Art. 91 - Ossario comune	40
Art. 92 - Norme per la concessione	40
Art. 93 - Ossario	40

**TITOLO XIV
CREMAZIONE**

	Pag. n.
Art. 94 - Autorizzazione alla cremazione	41
Art. 95 - Consegna ed affidamento delle ceneri	42
Art. 96 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri	43
Art. 97 - Ossario e Cinerario comune, "Giardino delle Rimembranze"	43

**TITOLO XV
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI**

	Pag. n.
--	----------------

Art. 98 - Autopsie	45
Art. 99 - Imbalsamazioni	45
Art. 100 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	45

**TITOLO XVI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

	Pag. n.
Art. 101 - Esumazioni	46
Art. 102 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	46
Art. 103 - Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria	46
Art. 104 - Personale che deve presenziare alle operazioni	46
Art. 105 - Compensi per esumazioni ed estumulazioni	47
Art. 106 - Esumazioni – Estumulazioni: norme generali	47

**TITOLO XVII
SERVIZI CIMITERIALI**

	Pag. n.
Art. 107 - Manutenzione e vigilanza	48
Art. 108 - Organizzazione del servizio cimiteriale	48
Art. 109 - Compiti dell'incaricato del Cimitero	48
Art. 110 - Tenuta dei documenti obbligatori	48
Art. 111 - Mappa	48
Art. 112 - Obblighi del custode seppellitore	49

**TITOLO XVIII
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO**

	Pag. n.
Art. 113 - Orario di apertura al cimitero	50
Art. 114 - Divieto d'ingresso	50
Art. 115 - Prescrizioni particolari	50
Art. 116 - Norme per i visitatori	50
Art. 117 - Contravvenzioni	51

**TITOLO XIX
IMPRESE POMPE FUNEBRI**

	Pag. n.
Art. 118 - Funzioni – Licenza	52
Art. 119 - Divieti alle Imprese	52

**TITOLO XX
DISPOSIZIONI FINALI**

	Pag. n.
Art. 120 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	53
Art. 121 - Responsabile del Servizio Cimiteriale	53
Art. 122 - Concessioni pregresse	53
Art. 123 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio	53
Art. 124 - Regolamento speciale di Polizia Mortuaria	54
Art. 125 - Abrogazione norme precedenti	54
Art. 126 - Entrata in vigore del Regolamento	54

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dall'art. 1, comma 7 bis, del D.L. 392/ 2000, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001 e l'inumazione in campo Comune solo per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Varenna o siano decedute nel Comune di Varenna.

Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal servizio sociale del Comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328/2000 ed alle conseguenti Leggi Regionali, con le procedure di cui al D.L. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento Comunale per l'erogazione dei Servizi Sociali.

La situazione di disinteresse da parte dei familiari, intendendo per familiare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel

caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro novanta giorni dal decesso.

Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al Cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli artt. da 2028 a 2032 del Codice Civile ed il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento e sono:

CAMPO COMUNE – CAMPO DECOMPOSIZIONI

INUMAZIONE DI SALMA – (SIA SCELTA IN CAMPO COMUNE – SIA PER LE DECOMPOSIZIONI PROVENIENTI DA TOMBA PRIVATA O DA COLOMBARO)

ESUMAZIONE DI SALMA DECOMPOSTA

ESUMAZIONE DI SALMA NON DECOMPOSTA E INUMATA IN CAMPO DECOMPOSIZIONI

ESUMAZIONE DI SALMA DA TRASPORTARE IN ALTRO CIMITERO

CONCESSIONI PRIVATE – ESCLUSO CAPPELLE PRIVATE

ACQUISTO TOMBA

ACQUISTO COLOMBARO

ACQUISTO OSSARIO – RESIDENTE

ACQUISTO AREA PER TOMBA DI FAMIGLIA AL MQ.

TUMULAZIONE IN TOMBA PRIVATA GIA' DI PROPRIETA' CON CASSONE GIA' POSATO

TUMULAZIONE IN TOMBA PRIVATA GIA' DI PROPRIETA' CON POSA DI CASSONE

TUMULAZIONE IN COLOMBARO – COMPRESO LAVORI DI MURATURA

TUMULAZIONE IN OSSARIO – COMPRESO LAVORI DI MURATURA

TUMULAZIONE PROVVISORIA IN COLOMBARO PER MASSIMO 12 MESI

TUMULAZIONE PROVVISORIA DI PERSONE NON PARENTI IN CAPPELLE DI FAMIGLIA PER MASSIMO 5 ANNI

APPOSIZIONE LAPIDE E/O MONUMENTO

ESTUMULAZIONE DA TOMBA PRIVATA

ESTUMULAZIONE DA COLOMBARO (anche se in cappella)

ESTUMULAZIONE DA OSSARIO (anche se in cappella)

USO DEL PONTEGGIO – A CORPO

ACQUISTO CASSETTA DI ZINCO

DIRITTI SEGRETERIA PER CONTRATTO - solo se del caso e come da legislazione vigente

N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO – come da legislazione vigente

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'Ufficio Comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero, ove stabiliti;
- b) copia del presente Regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/1990.

TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 6 - Denuncia delle cause di morte

- 1) E' fatto obbligo ai famigliari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituto e di collettività, di denunciare entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da colui che ne assume le funzioni (medico necroscopo).

In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

- 2) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
- 3) Nei casi di morte per malattia infettiva o di persona affetta o portatrice di malattia infettiva, vengono adottate le cautele individuate dalla Amministrazione Regionale lombarda con D.G.R. 7/20278/2005 (Allegato n. 9).
- 4) Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 7 – Accertamento di morte

L'accertamento di morte, redatto su modello approvato dalla D.G.R. 7/20278/2005, è effettuato:

- a) dal Direttore Sanitario o medico suo delegato, quando il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
- b) dal Direttore o Responsabile Sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso altra struttura residenziale, socio-sanitaria o socio-assistenziale;
- c) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo non rientrante nei precedenti punti. Tale visita deve essere effettuata non prima di 15 ore e non dopo 30 ore dal decesso.

L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi l'accertamento è effettuato entro le ore 8.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.

Art. 8 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere

od ossa umane rinvenute.

Qualora sussistano i casi previsti dal comma 2 dell'art. 6 del presente Regolamento, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 9 – Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, vengono applicate le disposizioni dell'art. 74 del D.P.R. 396/2000.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL competente.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 10 – Riscontro diagnostico

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del Testo Unico delle Leggi sulla Istruzione Superiore 1592/1933, e dall'art. 85 del R.D. 1631/1938 sull'Ordinamento Ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro Sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 11 – Periodo di osservazione normale o ridotto

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

Detto periodo può essere ridotto dal Sindaco a meno di 24 ore in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 644/1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art. 12 – Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'art. precedente.

Art. 13 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore Sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 14 – Depositi di osservazione – Obitorio

Il Comune deve dotarsi di idoneo locale, all'interno del Cimitero, per ricevere e tenere in osservazione le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte o pericolose
- b) morte in seguito ad accidente in luogo pubblico
- c) ignote da esporre al pubblico per il riconoscimento
- d) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica,
- e) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- f) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Detto locale può essere ubicato presso qualsiasi edificio adatto allo scopo.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale preposto.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando

le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 185/1964.

L'accoglienza delle salme prima del rito funebre può, eventualmente, avvenire presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie ubicata in Varenna – Piazza San Giorgio in accordo preventivo con il Parroco.

Per quanto attiene il fermo di salme in attesa di essere traslate, dopo il rito funebre, verso altri Cimiteri o verso il forno crematorio preposto, il deposito, viene stabilito presso la camera mortuaria del Cimitero Comunale di Varenna in Via Roma.

TITOLO IV DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI

Art. 15 – Deposizione della salma nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito con soli materiali biodegradabili (cotone e lino - con assoluto divieto di utilizzare nailon, plastica, gomma, seta, e quanto altro non biodegradabile), o avvolto in lenzuolo (anch'esso rigorosamente di cotone o lino), può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 16 – Verifica e chiusura feretri

L'addetto al trasporto incaricato, vigila alla chiusura del feretro e controlla, la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre (Art. 17 del presente Regolamento).

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente art. possono essere demandate parzialmente dall'ASL alle imprese di pompe funebri mediante apposita convenzione.

Art. 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6; negli altri casi i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria).

Art. 18 – Targhetta di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 19 – Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 17 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose (art. 4 del presente Regolamento)

TITOLO V TRASPORTO DELLE SALME

Art. 20 - Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dalla Amministrazione Comunale, quando la famiglia richieda servizi o trattamenti speciali;
- b) a carico dell'Amministrazione Comunale in ogni altro caso.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'ASL competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del Cimitero.

I trasporti sono distinti in due categorie: per adulti e per bambini. Sono considerati bambini fino a 10 anni di età compiuti.

Art. 21 - Caratteristiche dei carri per il trasporto

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni o dei privati, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'ASL, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 22 - Trasporti con termini ridotti

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo III, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23 - Modalità del trasporto e percorso

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R., là dove determinato.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 77/1931, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di Pubblica Sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il comando del corpo di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 24 – Orario delle cerimonie funebri

Le cerimonie funebri possono essere svolte da lunedì a sabato (con esclusione della domenica e delle giornate festive infrasettimanali) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, in accordo con il Parroco fissa l'ora dei funerali, fornisce i chiarimenti richiesti, prende i provvedimenti necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato del trasporto funebre, del Cimitero e dell'ASL, ove necessario;

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

Art. 25 – Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 26 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 14 del presente

Regolamento, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 27 – Riti religiosi o civili

I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'art. 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 1159/1929 e relativo Regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.

Il Comune di Varenna, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 22/2003, assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 28 - Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000, con decreto a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del Cimitero di sepoltura.

All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 285/1990.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il Cimitero od, eventualmente, per altro Comune.

Art. 29 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

Art. 30 – Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato, ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1379/1937, o di Stati, non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 31 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'Autorità competente di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, quali applicabili a seguito del D.P.C.M. del 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

Art. 32 – Rimessa delle auto funebri

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO VI CIMITERO COMUNALE

Art. 33 – Ubicazione Cimitero

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, il Comune Varenna provvede al servizio del seppellimento con il Cimitero Comunale ubicato in Via Roma.

Art. 34- Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 341 del R.D. 1265/1934, e successive modificazioni, nonché agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, o della forma associativa prescelta.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero e/o all'uopo incaricato.

Art. 35 – Autorizzazione per la sepoltura

Il personale addetto al Cimitero non può ricevere nel Cimitero stesso, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. 285/1990, rilasciata da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.

Dette autorizzazioni devono essere conservate nell'Ufficio Cimitero e devono essere riportare su apposito registro: il giorno dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa Comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 36 – Ricevimento di salme e resti mortali

Nel Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza secondo quanto disposto dal presente regolamento;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, con contratto preesistente nel Cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
- e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art. 3 del D.P.R. 254/2003;
- f) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Nei reparti speciali, se previsti, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel Cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà della salma.

Con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti, senza che ciò comporti modifica al presente Regolamento.

Art. 37 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio Comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 38 – Reparti speciali nel Cimitero

Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella Comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Si dà atto che gli arti anatomici, di norma, vengono cremati a cura ed onere dell'ASL, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del Cimitero od inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Amministrazione Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 39 – Disposizioni generali

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 e dal successivo art. 40

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 40 - Piano Regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione Comune;
- b) campi per decomposizione di salma;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);

- f) cellette ossario;
- g) nicchie cinerarie;
- h) Ossario comune;
- i) cinerario Comune
- j) camera mortuaria (deposito di osservazione)
- k) locali per il personale di custodia
- l) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri (art. 10 L.R. 6/2004).

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990.

Il Cinerario Comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Nel Cimitero del Comune dovrà essere previsto un "giardino delle rimembranze": area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri cremate.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

TITOLO VIII INUMAZIONI

Art. 41 - Sepolture

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del D.P.R. 285/1990.

Le inumazioni sono soggette al pagamento, ad eccezione di quanto meglio specificato nell'art. 4 del presente Regolamento.

La loro durata è fissata in anni DIECI (non rinnovabile) e si effettuano nei campi comuni.

Le inumazioni in terra sono riservate esclusivamente a salme di persone residenti nel Comune di Varenna alla data del decesso o a persone che sono state ivi residenti per un periodo di almeno venti anni, anche non continuativo.

Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 42 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Ai sensi dell'art. 15 del R.R. 6/2004, il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

Art. 43 - Forma e classe dei campi

I campi per le inumazioni sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati con i numeri: 1/parte - 5 - 9 e 10/parte del piano di distribuzione del Cimitero.

Per le decomposizioni è a disposizione il campo 10/parte.

Art. 44 - Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi comuni deve essere contraddistinta da un cippo (o croce) costituito di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo (o croce) verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura dell'incaricato del Cimitero, dopo coperta la fossa con terra.

Su domanda degli interessati, e previo pagamento della relativa tariffa, potrà essere autorizzata, dall'Amministrazione Comunale, la posa sulle sepolture nei campi comuni, di lapidi e/o monumenti, ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e portalampada. Le scritte devono essere limitate al cognome e nome, età, condizione delle persone defunte,

all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Amministrazione Comunale, dietro domanda, darne autorizzazione.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della Legge 482/1999 del e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 345/2001 e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

Lapidi e/o monumenti devono essere posizionati singolarmente su ogni singola tomba, NON è ammesso, per nessuna ragione e in nessun caso, il posizionamento di lapidi e/o monumenti doppi (es. tomba di marito e moglie).

Le stesse NON possono coprire più del 75% dell'area a disposizione.

Lapidi e/o monumenti e ogni altro materiale posto sulle sepolture nei campi comuni si intendono passati di proprietà al Comune al momento della esumazione.

Il tutto come stabilito al successivo art. 85.

Art. 45 - Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

E' vietato coprire i coperchi delle tombe con qualsiasi altro materiale che non sia terra.

Art. 46 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 47 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Il campo per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni è indicato con il n. 4 nel piano di distribuzione del Cimitero.

Art. 48 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non

meno di 0,50 metri per ogni lato.

Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra perché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 49 - Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del Cimitero.

In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 50 - Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 51 - Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Le fosse possono essere corredate da quanto prescritto dall'art. 44 di questo Regolamento.

Art. 52 - Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture in terra, si possono deporre fiori o coltivare piccole aiuole, perché con radici e con rami adeguati a non invadere le tombe vicine. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.

Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio preposto, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'Autorità per il taglio ed anche per l'eventuale sradicamento.

NON è consentita la posa di cordoni a delimitazione del posto.

Art. 53 - Scadenza della concessione - recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà all'Amministrazione Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà all'Amministrazione Comunale alla scadenza delle concessioni sarà, a cura della stessa Amministrazione Comunale, distrutto o utilizzato per costruzioni e/o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto in ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Cimitero prima della scadenza stessa e dietro pagamento della relativa tariffa.

TITOLO IX TUMULAZIONI

Art. 54 - Sepolture

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli art. 76, 77 del DPR 285/1990.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 55 - Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) posti in terra per tombe individuali in muratura.
La durata della concessione è fissata in anni TRENTA ed è rinnovabile una sola volta;
- b) colombari individuali in muratura.
La durata della concessione è fissata in anni CINQUANTA, non rinnovabile;
- c) ossari e cinerari individuali in muratura.
La durata della concessione è fissata in anni CINQUANTA, non rinnovabile;
- d) aree per cappelle di famiglia.
La durata della concessione è fissata in anni NOVANTANOVE, rinnovabile;

Art. 56 - Assegnazione dei posti

L'assegnazione dei posti per le tumulazioni è di esclusiva competenza dell'ufficio preposto che provvederà all'assegnazione sulla scorta della disponibilità e in base al piano di utilizzo dei posti in vigore al momento della richiesta.

Nel caso il concessionario, per qualsiasi motivo, rinunci alla concessione prima della scadenza contrattuale, il posto ritorna a disposizione dell'Amministrazione e nulla è dovuto, a titolo di risarcimento né a nessun altro titolo, al concessionario.

Art. 57 - Atto di concessione

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario.

Art. 58 - Pagamento della concessione - Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata. L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Amministrazione Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 59 - Doveri del concessionario

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari anche se disposte dall'Amministrazione Comunale.

Art. 60 - Decorrenza della concessione

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione stessa.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, dovranno provvedere ad altra sistemazione dei resti mortali (in ossario a concessione se trattasi di resti mortali o, in campo Comune se trattasi di salme non ancora perfettamente decomposte) dietro richiesta e autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In difetto, l'Amministrazione stessa provvederà, senza bisogno di alcun preavviso, alla sistemazione dei resti o del cadavere semi-decomposto in Ossario comune o in campo Comune, imputando le spese ai concessionari od i loro successori aventi diritto

Art. 61 - Scadenza della concessione

Alla scadenza delle concessioni l'Amministrazione Comunale NON E' TENUTA ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere 3 mesi prima della scadenza, apposito avviso al Cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, salvo richiesta di rinnovo nei casi ammessi dal presente regolamento, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funebri posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà all'Amministrazione Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su richiesta degli interessati, presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà all'Amministrazione Comunale alla scadenza delle concessioni sarà, a cura della stessa Amministrazione Comunale, distrutto o utilizzato per costruzioni e/o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto in ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Cimitero prima della scadenza stessa e dietro pagamento della relativa tariffa.

Art. 62 - Modifiche alle concessioni

E' consentito apportare modifiche alle concessioni di colombari, tombe trentennali e ossari, dietro presentazione di richiesta e relativa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nei termini sotto riportati:

- 1) Permute di concessioni tra parti già in accordo tra loro.
- 2) Permute di concessioni dietro richiesta del singolo concessionario

Resta comunque invariata la data della concessione (che corrisponde a quella della stipula del contratto originario) e la conseguente data di scadenza.

Nessun tipo di rimborso, e in nessun caso, verrà accordato alle parti richiedenti.

TITOLO X CAPPELLE DI FAMIGLIA

Art. 63- Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree preposte e designate allo scopo. All'atto della presentazione della domanda per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione. La concessione è a tempo determinato e la sua durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 64 - Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

Nelle cappelle, oltre ai normali colombari, potranno essere costruiti anche ossari e cinerari. La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 65 - Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmata dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice copia esemplata, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà poi depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore dell'ASL competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 66 - Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il

concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 67 - Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

E' fatto obbligo comunicare all'incaricato dell'Ufficio Cimitero i dati dei cadaveri ivi sepolti.

Art. 68 - Tumulazione di estranei

Nella cappella potrà essere concessa, in via eccezionale e previa autorizzazione di chi al momento è titolare della concessione, la tumulazione delle salme di persone estranee dietro pagamento all'Amministrazione Comunale delle somme dovute.

Art. 69 - Trasferimento di proprietà delle parti murarie

Il diritto di sepoltura nelle cappelle di famiglia non è trasmissibile sia per atto tra vivi sia per testamento, né può essere soggetto ad ipoteca o ad altri vincoli.

Esso si devolve di sua natura ai soli parenti indicati nel precedente art. 67.

Nel caso in cui il concessionario rinunci al diritto di sepolcro in seguito a vendita a terzi della cappella (parte muraria) la sistemazione delle salme eventualmente tumulate nella cappella, resta a carico della parte cedente e del subentrante che previamente si accorderanno, informandone il Comune.

Il sub ingresso nella concessione è subordinato:

- a) all'atto di rinuncia scritta fatta dal precedente concessionario;
- b) alla esibizione di copia autentica del contratto di alienazione della parte muraria, debitamente registrato;
- c) dalla domanda di sub ingresso nella concessione con espressa dichiarazione di conoscenza ed accettazione del Regolamento;
- d) al pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della domanda.

Quando la parte muraria viene lasciata in eredità, se l'erede non rientra fra gli aventi diritto di cui all'art. 67, la concessione cessa al nome del vecchio titolare e l'erede deve pagare una nuova concessione in base alla tariffa in vigore.

Art. 70 - Concessione a più fratelli

La concessione per la costruzione di una cappella può essere intestata a più persone. Nel qual caso per gli aventi diritto al sepolcro si rimanda all'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 71 - Elezione di domicilio

In caso di morte del concessionario, gli aventi diritto dovranno eleggere un domicilio e comunicarlo all'Amministrazione Comunale nel più breve tempo possibile.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per atti o comunicazioni che dovessero andare perse nel caso non venisse comunicato il nuovo domicilio.

Art. 72 - Sistemazione resti

Quando tutti i colombari della cappella saranno occupati da altrettanti feretri, il concessionario ha facoltà, previo nullaosta da parte degli Uffici competenti, di raccogliere i resti in uno o più ossari della cappella stessa onde acquisire nuovo spazio.

Art. 73 - Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 64, la concessione dell'area s'intende decaduta e l'Amministrazione Comunale, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 58, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 74 - Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 58 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'ASL e dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 75 - Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 67 del presente Regolamento.

Art. 76 - Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di Legge e del presente Regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Art. 77 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 78 – Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 67, quartultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 76;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 79 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo Comune, Ossario comune, cinerario Comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodichè, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 73, potrà

provvedere ad una nuova assegnazione, mediante bando pubblico o direttamente a persona che ne abbia già fatto richiesta rispettando l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 80 – Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 64, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo Comune, nell'Ossario comune o nel cinerario Comune.

TITOLO XI TOMBE INDIVIDUALI

Art. 81 - Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in terra, in muratura, costituisce materia di speciali concessione amministrativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

La concessione viene rilasciata solo per salme di persone residenti nel Comune di Varenna alla data del decesso.

La concessione ha la durata di anni TRENTA ed è rinnovabile per lo stesso periodo una sola volta.

E' consentito il rinnovo della concessione, anche dopo la scadenza. In questo caso, la nuova concessione, decorrente dalla data di rinnovo e con le tariffe vigenti al momento del rinnovo medesimo, avrà una durata pari alla differenza tra la durata massima della concessione (30 anni) ed il numero di anni di utilizzo della sepoltura in assenza del valido titolo concessorio. In aggiunta, per il periodo intercorso tra la scadenza della concessione ed il rinnovo della stessa, dovrà essere corrisposta proporzionalmente la tariffa vigente al momento della scadenza della stessa.

La concessione si rilascia solo in presenza di salma e può essere estesa, in contemporanea, anche al coniuge superstite se questi ha compiuto almeno 75 anni di età.

E' vietato coprire i coperchi delle tombe con qualsiasi altro materiale che non sia terra.

Alla scadenza della concessione la tomba torna di proprietà dell'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dall'art. 61 del presente Regolamento.

Art. 82 - Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali NON sono ammesse tumulazioni sovrapposte di salme.

Sono ammesse SOLTANTO:

- a) la tumulazione contemporanea nel caso di madre e neonato, morti nell'atto del parto.
- b) il collocamento di cassetine con resti mortali o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 83 - Monumenti

Su domanda degli interessati, e previo pagamento della relativa tariffa, potrà essere autorizzata, dall'Amministrazione Comunale, la posa sulle sepolture di lapidi e/o monumenti, ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e portalampada. Le scritte devono essere limitate al cognome e nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Amministrazione Comunale, dietro domanda, darne autorizzazione.

Art. 84- Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza, l'Amministrazione Comunale disporrà la estumulazione della

stessa e la sua inumazione in campo Comune imputando le relative spese ai concessionari o successori aventi diritto.

Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area, dietro presentazione della ricevuta o quietanza di effettuato versamento.

Per la costruzione e posa del monumento occorre presentare istanza all'Amministrazione con allegato il disegno di quanto si intende costruire o posizionare ed attendere la relativa autorizzazione.

Tutto quanto posizionato o costruito in assenza di preventiva autorizzazione dovrà essere rimosso immediatamente dietro semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, restando a carico del concessionario o successore, tutte le eventuali spese di rimozione e ripristino dell'area originale.

Art. 85- Norme per la posa di monumenti e la loro manutenzione

Nella costruzione di monumenti in genere, dovranno seguirsi le seguenti norme generali:

- a) tutti i monumenti, su tombe private, dovranno poggiare su solide fondazioni di buona muratura, dell'altezza di almeno mt. 0,40 e con una risega perimetrale di almeno mt. 0,10. Il terreno di fondazione dovrà essere convenientemente consolidato.;
- b) le dimensioni dei monumenti da installare devono essere di mt. 1,20 di altezza e di mt. 0,90 di larghezza e di mt. 2,00 di lunghezza;
- c) le lapidi non dovranno superare il 75% dell'area della tomba stessa. L'area medesima scoperta dovrà essere delimitata da cordoni in pietra o marmo, aventi altezza fissa fuori terra di mt. 0,15 e la larghezza della fascia vista orizzontale dovrà essere di mt. 0,20; nello spazio compreso tra il cordolo e il monumento, potranno essere coltivati fiori o arbusti che non superino l'altezza di mt. 1.10 a condizione che radici e chiome non invadano le tombe vicine.
- d) i monumenti in genere dovranno presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni specialmente altimetriche ed in relazione alla quantità dei materiali con sui sono foggiate. Di regola lo spessore non potrà essere inferiore a 1/10 della loro altezza.
- h) le pietre, sia da costruzione che da decorazione per monumenti, lapidi o segni funerari, non potranno essere lavorate né incise nell'interno del Cimitero, ma vi dovranno essere trasportate già in condizione perfetta per la loro messa in opera;
- g) Ogni collegamento deve essere fatto in bronzo, rame, ottone, alluminio, pietra o marmo, con esclusione assoluta del ferro o altro materiale che porti inconvenienti macchie di ruggine o altro. E' vietato l'uso dello zolfo per l'assicurazione delle parti metalliche alle pietre;
- h) i monumenti dovranno essere di forma la più semplice possibile con esclusione delle decorazioni dipinte;
- i) le epigrafi non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise e/o eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato;
- l) i monumenti, le lapidi ed in genere qualunque segno funebre dovranno essere mantenuti sempre in lodevole stato in ogni loro parte a cura e spese del concessionario;
- m) è permesso togliere un monumento o segno funebre per riparazione o sostituzione previo assenso dell'Ufficio Cimitero. Qualora il segno asportato non venisse ripristinato entro un anno dalla sua rimozione la concessione si intende senz'altro revocata e l'Amministrazione Comunale provvederà all'esumazione dei resti ed al loro ritiro in

- ossario o in campo Comune, con conseguente decadenza della concessione stessa, con oneri a carico del concessionario o successore avente diritto;
- n) nessun oggetto potrà essere portato o asportato dal Cimitero senza l'assenso dell'Ufficio Cimitero;
 - o) quando i monumenti o segni funebri in genere, si rendessero indecorosi o fossero in condizioni di poter recare danno alle sepolture circostanti o alla sicurezza delle persone, l'Amministrazione Comunale ingiungerà agli obbligati l'esecuzione di lavori occorrenti, i quali dovranno essere eseguiti entro 7 giorni;
 - p) in caso di completo abbandono delle sepolture da parte degli interessati, l'Amministrazione Comunale, eseguite le ricerche per individuare gli eventuali aventi diritto agli obblighi derivanti dalla concessione stessa, tramite apposizione di avviso all'Albo Pretorio del Comune e sulla tomba interessata per un periodo di 30 giorni consecutivi, provvederà alla revoca della concessione stessa.
 - r) in nessun caso si possono posizionare lapidi doppie. Ogni tomba deve avere lapide singola e delimitata.

Art. 86 - Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e a decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe singole in terra, in muratura, le norme previste dagli art. 73 e 77 del presente Regolamento.

Art. 87 - Segno provvisorio

In attesa della definitiva erezione del monumento funerario e per il periodo massimo di un anno è permesso porre sulle sepolture, siano esse in campo comune che in concessione a pagamento, un segno provvisorio di distinzione della sepoltura stessa, mediante lastra di marmo riportante cognome e nome del defunto, eventuale fotografia della misura di cm. 10x15, e con la chiara indicazione di "PROVVISORIO". La sepoltura può essere delimitata da semplice cordolo senza, peraltro, agire sul naturale assestamento del terreno. Per tali apposizioni occorre rivolgere formale istanza all'Amministrazione Comunale che rilascerà l'autorizzazione a titolo gratuito.

TITOLO XII COLOMBARI

Art. 88 - Norme per la concessione

“La concessione dei colombari costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte dell’Amministrazione Comunale.

La concessione ha la durata di anni CINQUANTA non rinnovabili.

Per i contratti anteriori al 1 gennaio 2007 che hanno una durata trentennale i titolari delle stesse hanno facoltà di chiedere che la durata venga estesa a 50 anni dalla data originale della concessione dietro pagamento della tariffa prevista rapportata agli anni residui

La concessione si rilascia solo in presenza di salma e può essere estesa, in contemporanea, anche al coniuge superstite se questi ha compiuto almeno 75 anni di età.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con resti mortali o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

Nella necessità di dare sepoltura a salma diversa occorre:

- a) che il concessionario dichiari la propria disponibilità alla cessione ad altra salma;
- b) la deliberazione di Amministrazione Municipale di revoca di concessione originaria;
- c) la stipula di un nuovo contratto a favore dei subentranti.

Alla scadenza della concessione il colombario torna di proprietà dell’Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dall’art. 60 del presente Regolamento.

Art. 89 - Norme per l’iscrizione su lastre di colombari

Per i colombari dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo predisposte dall’Amministrazione Comunale sul fronte dei singoli loculi, non è ammessa la sostituzione delle lastre con altre di diverso materiale o dimensione.

Le epigrafi, che devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e che devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della Legge n. 482/1999, e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 345/2001 e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano, non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise e/o eseguite mediante l’applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato.

Oltre alle epigrafi sono ammesse le applicazioni di fotografie di ceramica, un portafiori ed un porta lume. E’ ammessa l’applicazione di una sola opera ornamentale di genere sacro.

Le opere applicate non devono sporgere dalle fasce di rivestimento.

Quanto sopra, se non rispettato, sarà oggetto di rimozione.

Art. 90 - caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l’altra, esterna, di legno secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. 285/1990.

TITOLO XIII OSSARI E CINERARI

Art. 91 - Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'Ossario comune, consistente in cellette in muratura, costruite in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 92 - Norme per la concessione

La concessione dell'Ossario costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

La concessione ha la durata di anni CINQUANTA non rinnovabili.

La concessione si rilascia solo in presenza di resti mortali tuttavia può essere estesa, in contemporanea, anche al coniuge superstite se questi ha compiuto almeno 75 anni di età.

Alla scadenza della concessione l'ossario torna di proprietà dell'Amministrazione Comunale secondo quanto disposto dall'art. 60 del presente Regolamento.

Art. 93 - Ossario

L'Ossario raccoglie, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome e cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura o le ceneri di persone decedute. Ogni cassetta deve, di norma contenere i resti di una sola persona.

Le cellette ossario possono essere destinate anche a contenere le urne cinerarie con le ceneri di cadaveri cremati. L'urna cineraria deve portare all'esterno nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

E' ammessa la possibilità di collocare altra cassetta di resti mortali o urna di ceneri nella medesima celletta, previo rilascio di autonoma concessione.

A chiusura dovranno essere utilizzate esclusivamente le lastre di marmo predisposte dall'Amministrazione Comunale sul fronte dei singoli ossari/cinerari, non è ammessa la sostituzione delle lastre con altre di diverso materiale o dimensione.

Le epigrafi, che devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e che devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della Legge n. 482/1999, e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 345/2001 e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano, non potranno essere dipinte o verniciate, ma incise e/o eseguite mediante l'applicazione di caratteri di bronzo, ottone o alluminio anodizzato.

Oltre alle epigrafi sono ammesse le applicazioni di fotografie di ceramica, un portafiori ed un porta lume. E' ammessa l'applicazione di una sola opera ornamentale di genere sacro.

Le opere applicate non devono sporgere dalle fasce di rivestimento.

Quanto sopra, se non rispettato, sarà oggetto di rimozione.

TITOLO XIV CREMAZIONE

Art. 94 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge 130/2001, previo accertamento della morte effettuata da medico incaricato delle funzioni di necroscopo e redatto su modello approvato dalla D.G. 7/20278/2005. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto; nel caso in cui la volontà sia stata manifestata dagli aventi causa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza questi lo comunica immediatamente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso anche per via postale, telefax o telematica;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dietro esibizione del certificato del medico curante o del necroscopo che escluda sospetto di reato. In caso di morte sospetta o improvvisa l'autorizzazione alla cremazione è subordinata all'esibizione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera "h" della Legge 130/2001, è effettuato da personale e secondo le modalità definiti dal direttore generale competente.

Nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse della famiglia, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto dell'autorizzazione alla cremazione rilasciata, affinché provveda al pagamento della cremazione.

Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Per le ossa contenute nell'Ossario Comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui

territorio è situato l'Ossario.

Per le cremazioni, in caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 95 – Consegna ed affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel Cimitero in Ossari individuali, oppure accolte in colombari appartenenti a privati, già occupati da altra salma, o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del D.P.R. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Per l'uso del colombaro, come sopra descritto, si deve corrispondere la stessa tariffa stabilita per la concessione del colombaro ex novo.

Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente Ufficio Cimitero ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel Cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

In questo caso i soggetti interessati, presentano al Comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare redatta su modello approvato dalla D.G.R. n. 7/20278/2005, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dello affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle

ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal Responsabile del Crematorio e una da chi prende in consegna l'urna.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al Cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'Ossario comune, con spese a carico della famiglia.

Art. 96 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà del defunto espressa nelle forme di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della Legge 130/2001 ed è redatta su modello approvato dalla D.G.R. 7/20278/2005.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'art. 7, comma 5, della L.R. 22/2003 in cui è chiaramente indicato il soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri ed il luogo ove le ceneri saranno disperse secondo l'art. 7, comma 2 della stessa L.R.

La dispersione delle sole ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in Cinerario comune o nel giardino delle rimembranze (ove e se previsto).

Art. 97 – Ossario e Cinerario comune, “Giardino delle Rimembranze”

Nel Cimitero comunale è presente un Ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeno cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto Ossario comune è costruito in modo tale che i

materiali di cui sopra siano sottratti alla vista del pubblico.

Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'Ossario comune vengono calcinate in crematorio e le ceneri risultanti disperse nell'Ossario comune.

Le aree a verde del Cimitero comunale sono adibite a "Giardino delle Rimembranze" con l'obbligo del rispetto dei divieti vigenti (calpestare aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.).

TITOLO XV AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONI

Art. 98 – Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 6.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al Coordinatore Sanitario competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere seguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico incaricato deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 99 – Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'ASL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 100 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadavere portatore di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 185/1964 in quanto applicabili.

TITOLO XVI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 101 - Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione in Campo Comune, o, alla scadenza della concessione se trattasi di tumulazioni private.

I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di mineralizzazione sono fissati dal Sindaco ai sensi dell'art. 9, comma 8, lettera b) della L.R. 22/2003.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il Cimitero è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura è data notizia diretta agli interessati se conosciuti e/o rintracciati. In caso contrario si provvederà con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio per almeno 60 giorni degli elenchi delle sepolture in scadenza e sulle singole sepolture interessate.

Art. 102 – Esumazioni e estumulazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o a seguito di ordine dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

Per queste esumazioni, se di competenza, esprime il proprio parere l'ASL di zona. Tale parere è da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali, il parere si intende favorevole.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiara che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 103 - Salme esumate d'ordine dall'Autorità Giudiziaria

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'ASL.

Art. 104 – Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale preposto, che opera secondo modalità definite dal Comune.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale preposto e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria

l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'Ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.

Art. 105 - Compensi per esumazioni ed estumulazioni

La gratuità delle operazioni di esumazione ordinaria è riservata a persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (art. 4 del presente Regolamento).

Le spese per le estumulazioni private, autorizzate dal Sindaco, sono a carico del concessionario o successori aventi diritto, anche se eseguite da personale incaricato esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 106 - Esumazioni - Estumulazioni: norme generali

A seguito dell'esecuzione di esumazioni e/o estumulazioni, nulla è dovuto, dall'Amministrazione Comunale al concessionario o successori aventi diritto, per risarcimento manomissione di lapidi e/o monumenti.

Nell'eventualità di salma non ancora perfettamente decomposta, l'unico obbligo dell'Amministrazione Comunale è quello di provvedere al seppellimento dei resti in campo Comune per il periodo sufficiente alla perfetta decomposizione con apposizione, sempre a carico dell'Amministrazione Comunale, di cippo idoneo e predisposto all'uopo per i campi comuni.

Anche in questo caso, le spese per le estumulazioni, siano esse ordinarie o private, autorizzate dal Sindaco, e il risepellimento in campo decomposizioni, sono a carico del concessionario o successori aventi diritto, anche se eseguite da personale incaricato esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della relativa e vigente normativa.

TITOLO XVII SERVIZI CIMITERIALI

Art. 107 – Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.
L'Ufficio Cimitero vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 108 – Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale e sono incaricati degli stessi:

- a) per la parte amministrativa il personale l' Ufficio Cimitero;
- b) per la parte sanitaria il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.), il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 109 - Compiti dell'incaricato del Cimitero

Il personale dell'Ufficio Cimitero deve assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 285/1990, nonché del presente Regolamento.

Per fare ciò può avvalersi di altro personale di volta in volta incaricato e/o delegato.

Art. 110 - Tenuta dei documenti obbligatori

Il personale dell'Ufficio Cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni ed i documenti di Legge.

Egli, inoltre, deve mantenere in perfetto ordine il "Registro del Cimitero (a disposizione per ogni richiesta degli organi di controllo), e composto da fogli individuali come da Allegato "A" ed elenchi più generici come sotto specificato.

- a) per ordine alfabetico del defunto
- a) per ordine di campo privato e di tomba
- b) per ordine di colombaro
- c) per ordine di ossario
- d) per ordine di campo Comune e tomba
- e) per elenco alfabetico delle Cappelle di Famiglia
- f) per scadenza delle concessioni per poter effettuare le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Art. 111 – Mappa

Presso L'Ufficio Cimitero è conservata una mappa del Cimitero, tenuta con mezzi informatici, che è documento probatorio, fino a prova contraria, delle sepolture esistenti nel Cimitero Comunale.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere, obbligatoriamente, con quello risultare nelle concessioni e/o autorizzazioni.

Art. 112 - Obblighi del custode seppellitore

Il custode seppellitore deve:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che dal personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- d) segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia di tutte le aree (coperte e scoperte) del Cimitero;
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando - se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'Ossario comune;
- 4) consegnare all'Amministrazione Comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali. Tali oggetti potranno essere rimessi agli aventi diritto, direttamente dall'incaricato dell'Ufficio Cimitero previa richiesta scritta da parte degli aventi diritto stessi.

TITOLO XVIII NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 113 - Orario di apertura al Cimitero

Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale ed affissi all'ingresso del Cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel Cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 114 - Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio ad esclusione dei cani guida per soggetti portatori di handicap visivo.

Nell'interno del Cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Cimiteriale e che servono alle imprese per il trasporto di materiali, di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e Giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, di quelli per la deambulazione di soggetti portatori di handicap, se di dimensioni adatte ed adeguate.

Art. 115 - Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e sempre previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel Cimitero è vietata nel periodo dal 28 ottobre al 5 novembre, compresi, di ogni anno.

Art. 116 - Norme per i visitatori

Nell'interno del Cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del Cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- c) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- d) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- e) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- f) introdurre oggetti irriverenti;
- g) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- i) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- j) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- k) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del Cimitero, ove distinto dal Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- p) qualsiasi attività commerciale;
- q) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del Comune, con deliberazione di Amministrazione comunale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Art. 117 - Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 comma 2 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1256/1934, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, e degli artt. 32 e 113 della Legge 689/1981 e dall'art. 107 del D.P.R. 285/1990.

Se le violazioni vengono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare secondo i termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

TITOLO XIX IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 118 – Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 773/1931, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri artt. funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre anche di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Art. 119 – Divieti alle Imprese

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO XX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 120 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero comunale può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio Cimiteriale, previo atto di indirizzo della Amministrazione Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 121 – Responsabile del Servizio Cimiteriale

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs 267/2000, spetta al Responsabile del Servizio Cimiteriale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Amministrazione Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Cimiteriale su conforme indicazione della Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000.

Art. 122 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso ad eccezione di quanto stabilito nell'art. 88 – comma 3, del presente Regolamento.

Art. 123 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

L'Amministrazione Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

L'Amministrazione Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 124 - Regolamento speciale di Polizia Mortuaria

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni legislative:

Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 265 del 27 luglio 1934;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990;
Legge n. 13 del 30 marzo 2001;
Decreto Ministero dell'Interno 01 luglio 2002;
Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003;
Circolare della Regione Lombardia n. 7 del 9 febbraio 2004;
Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004;
Decreto Amministrazione Regionale n. 7/20278 del 21 gennaio 2005;
Legge Regionale n. 6 del 08 febbraio 2005 ;
Regolamento Regionale n. 1 del 6 febbraio 2007 ;
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931
Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03 novembre 2000 ;
Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 ;
Regio Decreto n. 1880 del 21 dicembre 1942
Decreto Legge n. 109 del 31 marzo 1998 ;
Legge del 12 luglio 1961 ;
Legge n. 328 del 8 novembre 2000 ;
Legge n. 130 del 30 marzo 2001 ;
Decreto n. 7/20278 del 21 gennaio 2005 ;
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ;
Legge n. 482 del 15 dicembre 1999 ;
Legge n. 689 del 24 novembre 1981 ;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964 ;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 ;
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ;
Legge n. 644 del 1 dicembre 1975.

Art. 125 - Abrogazione norme precedenti

E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente Regolamento e del Regolamento Regionale.

Art. 126 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla Legge.

CIMITERO COMUNALE DI VARENNA

Allegato "A"

ANNO

N. PROGRESSIVO ANNO

DEFUNTO:

COGNOME E NOME

NATO A

IL

DECEDUTO A

IL

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO N.

DEL

PROVENIENTE DA

CON DESTINAZIONE PER

TRASPORTO DITTA

CONCESSIONARIO:

COGNOME E NOME

NATO A

IL

RESIDENTE IN

PIAZZA

C.F.:

TELEFONO

CONTRATTO N.

DEL

SCADENZA

DOMANDA PER CONCESSIONE DI:

TOMBA SINGOLA

CAMPO N.

TOMBA N.

COLOMBARO

N.

LATO

VECCHI **NUOVI**

OSSARIO

N.

LATO

VECCHI **NUOVI**

AREA PER TOMBA DI FAMIGLIA

Per la durata di anni

IL COMPILATORE

.....